

# Verbale di Seduta

## DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventicinque** addì **30 (trenta)** - del mese di **giugno** alle ore **15:15** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

**PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER L'ANNO 2025 APPROVATO DA ATERSIR. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RIFIUTI AVENTI NATURA CORRISPETTIVA PUNTUALE (TCP) PER L'ANNO 2025. CONTESTUALE VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI**

|                     | F  | C  | A |                       | F  | C               | A |
|---------------------|----|----|---|-----------------------|----|-----------------|---|
| MASSARI Marco       |    |    |   | DAVOLI Letizia        | Si |                 |   |
| ANCESCHI Giovanni   | Si |    |   | MARZIANI Mattia       |    | Si              |   |
| BARILLI Cecilia     | Si |    |   | MELIOLI Lorenzo       |    | Si              |   |
| BONI Francesca      | Si |    |   | PAGLIALONGA Cristian  |    | Si              |   |
| CARBOGNANI Luisa    | Si |    |   | VINCI Gianluca        |    |                 |   |
| CASTAGNETTI Fausto  | Si |    |   | BASSI Claudio         |    | Si              |   |
| CORRADI Davide      | Si |    |   | RINALDI Alessandro    |    |                 |   |
| FERRARI Giuliano    | Si |    |   |                       |    |                 |   |
| FRANCESCONI Ada     |    |    |   |                       |    |                 |   |
| GANASSI Nando       | Si |    |   |                       |    |                 |   |
| GHIDONI Riccardo    |    |    |   |                       |    |                 |   |
| IORI Matteo         | Si |    |   |                       |    |                 |   |
| MACCHI Federico     | Si |    |   |                       |    |                 |   |
| MEDICI Nicolo'      | Si |    |   |                       |    |                 |   |
| MONTANARI Fabiana   | Si |    |   |                       |    |                 |   |
| PADERNI Sara        | Si |    |   | ----- Assessori ----- |    | <b>Presenti</b> |   |
| PEDRAZZOLI Claudio  | Si |    |   | DE FRANCO Lanfranco   |    | No              |   |
| RUOZZI Cinzia       | Si |    |   | BONDAVALLI Stefania   |    | Si              |   |
| MARTORANA Rosario   | Si |    |   | BONVICINI Carlotta    |    | Si              |   |
| MIGLIOLI Alessandro | Si |    |   | MAHMOUD Marwa         |    | No              |   |
| BERTUCCI Gianni     | Si |    |   | MIETTO Marco          |    | No              |   |
| AGUZZOLI Fabrizio   |    | Si |   | NEULICHEDL Roberto    |    | No              |   |
| DE LUCIA Dario      |    | Si |   | PASINI Carlo          |    | No              |   |
| MIGALE Carmine      |    | Si |   | PRANDI Davide         |    | Si              |   |
| TARQUINI Giovanni   |    | Si |   | RABITTI Annalisa      |    |                 |   |
| ARAGONA Alessandro  |    | Si |   |                       |    |                 |   |

Consiglieri **Presenti:** **28** Assessori presenti: **3**  
**Favorevoli:** **18**  
**Contrari:** **10**  
**Astenuti:** **0**

Presiede: **IORI Matteo**  
Segretario Generale: **ROSATI Dr. Italo Pasquale Enrico**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO CHE:**

- la normativa impone di approvare il piano economico finanziario (PEF) in relazione ai costi del servizio di gestione dei rifiuti relativa al Comune di Reggio Emilia per l'anno in oggetto;
- la medesima normativa impone altresì di finanziare la copertura dei costi risultanti dal citato PEF con le entrate derivanti dall'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) o, in alternativa, della tariffa corrispettiva puntuale avente natura patrimoniale (TCP);
- nella determinazione dei costi e delle tariffe della TARI o della TCP si impone l'osservanza dell'integrale copertura di tutti i costi inerenti al servizio di gestione dei rifiuti (come si evince dal comma 654 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013 n.147) e del principio del chi inquina paga (come si evince dal comma 652 e 667 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013 n.147).

**CONSIDERATO CHE:**

- occorre richiamare la vigente normativa in vigore in merito alla determinazione dei costi del servizio pubblico di gestione dei rifiuti oggetto di finanziamento con entrate pubbliche fondata sull'approvazione di piani economici finanziari (PEF);
- in particolare l'art.1, comma 527 e ss. Legge 27 dicembre 2017 n.205, con decorrenza 1/1/2018 ha attribuito all' ARERA le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
- dunque la disciplina e l'approvazione definitiva del PEF compete dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA);
- la disciplina inerente il contenuto e l'approvazione del PEF per l'anno in oggetto sono regolate con deliberazione di ARERA del 3/8/2021 n. 363/2021/r/rif ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025";
- la disciplina inerente il contenuto e l'approvazione del PEF per l'anno in oggetto sono stati aggiornati con deliberazione di ARERA del 3/8/2023 n. 389/2023/r/rif ad oggetto: "AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)".

**CONSIDERATO CHE:**

- occorre richiamare la vigente normativa in merito all'approvazione dei PEF;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";
- con riferimento all'approvazione del PEF quanto disposto dal citato comma 683 deve intendersi integrato da quanto disposto dal combinato disposto del comma 527 dell'art.1 e ss. Legge 27 dicembre 2017 n.205 (in ragione dei poteri attribuiti all'ARERA) e dell'art.7 della citata delibera di ARERA, del 3 agosto 2021 n.

363/2021/R/RIF avente ad oggetto: "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

- in ragione del citato art. 7 compete:
  - la predisposizione del PEF al gestore del servizio dei rifiuti;
  - la validazione del PEF all'Ente di governo dell'Ambito, istituito ai sensi del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con legge 14 settembre 2011 n.148;
  - l'approvazione definitiva del PEF da parte di ARERA;
- ai sensi del comma 7.8 del citato art.7 "Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti";
- pertanto il PEF validato dall'Ente di governo deve intendersi approvato e vincolante al fine della determinazione delle tariffe della TARI o della TCP;
- ai sensi dell'art. Art. 3-bis. D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011 n.148 ad oggetto Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali al comma 1 dispone: "1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi;
- il medesimo art.3-bis al comma 1-bis dispone: " Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo";
- in attuazione del citato art.3-bis, con art.4 della legge della Regione Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23 è stata istituita l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) attribuendo alla stessa la qualifica e le funzioni di Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale corrispondente con il territorio dell'intera regione;
- quindi, nell'ambito della regione Emilia Romagna, per quanto sopra esposto spetta al Comune l'approvazione delle tariffe relative alla TARI o alla TCP nonché la determinazione delle altre entrate da destinare al finanziamento della copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;
- spetta invece ad ATERSIR, la validazione del PEF e l'invio all'ARERA per la definitiva approvazione;
- la delibera di ATERSIR di validazione del PEF è dunque vincolante per i Comuni nella determinazione delle tariffe della TARI o della TCP.

#### CONSIDERATO CHE:

- occorre richiamare la vigente normativa in materia di entrate a copertura dei costi del servizio risultanti dai PEF approvati;
- tali entrate sono costituite dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dalla tariffa corrispettiva puntuale avente natura patrimoniale (TCP);
- i commi da 639 a 705 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI) e la Tariffa rifiuti avente natura Corrispettiva puntuale (TCP);
- in merito all'applicazione della TCP in luogo della TARI, il comma 667 del citato art.1 dispone: "Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea”;

- inoltre il comma 668 dispone: “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- è stata data attuazione ai citati commi 667 e 668 con D.M. 20 aprile 2017 il quale ha regolato i Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- che in merito alla copertura dei costi del PEF con le entrate derivanti dalla TARI o, in alternativa, dalla TCP il comma 654 del citato art.1 dispone: “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”;
- che il comma 682 del citato art.1, che dispone che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446/97, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, quindi anche la componente della TARI e della TCP;
- che il comma 691 del citato art.1, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. n.201/2011;
- che i successivi commi da 656 a 660, in cui sono disciplinate agevolazioni, riduzioni, esenzioni.

#### CONSIDERATO CHE:

- occorre richiamare la vigente normativa in merito all'approvazione delle tariffe TARI e della TCP;
- spetta al Comune la regolazione e la determinazione delle tariffe della TARI e della TCP in ragione del combinato disposto dei commi 668, 679, 682 e 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- in generale al Comune compete il potere regolamentare e di determinazione delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali di propria competenza, come quelle di specie, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 e dell'art.42 e 149 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

#### CONSIDERATO CHE:

- occorre richiamare la vigente disciplina in merito alla determinazione delle tariffe relative alla TARI e alla TCP;
- ai fini della determinazione delle tariffe relative alla TARI e alla TCP l'art. 1, comma 651, della citata legge n. 147/2013 dispone: Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il D.P.R. 27/4/1999 n.158, avente ad oggetto il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, contiene la disciplina del metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe di riferimento, ovvero l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali relative alla TARI e alla TCP;
- tale disciplina di determinazione delle tariffe è stata confermata anche con riferimento alla determinazione delle entrate finalizzate a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti per il quadriennio 2022-2025 ai sensi dell'art.6 (Corrispettivi per l'utenza finale) dell'allegato A della citata Delibera di ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF avente ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- il citato metodo normalizzato prevede l'articolazione delle tariffe secondo i seguenti criteri e condizioni:
  - ripartizione tra componenti dei costi variabili e componenti dei costi fissi (art.3, comma 2, del citato DPR n.158/99);
  - ripartizione dei componenti dei costi tra utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND) (art.4, comma 2, del citato DPR n.158/99)
  - ripartizione delle componenti dei costi variabili tra utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND) (artt.5 e 6 del citato DPR n.158/99);
  - ripartizione delle componenti dei costi fissi tra utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND) (artt.5 e 6 del citato DPR n.158/99);
  - conseguente quadripartizione tariffaria a copertura delle componenti dei costi: fissi imputabili alle UD; variabili imputabili alle UD; fissi imputabili alle UND; variabili imputabili alle UND.

#### CONSIDERATO CHE:

- occorre tener conto dei riflessi sulla determinazione dei PEF e delle tariffe in oggetto generati dalla vigente disciplina in materia di rifiuti;
- in particolare occorre tener conto del vigente decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- occorre altresì tener conto della legge regionale dell'Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23 ad oggetto "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- occorre richiamare anche la legge della Regione Emilia Romagna 5 ottobre 2015 n. 16 e ss.mm.ii. "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)";
- la direttiva eurounitaria 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti che ha introdotto la definizione di rifiuti urbani vincolante per tutti gli Stati aderenti all'Unione;
- la direttiva eurounitaria 2018/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi

- e i rifiuti di imballaggio che ha introdotto importanti novità normative in materia di imballaggi e di rifiuti da imballaggio;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020 n.116 con il quale sono state recepite le citate due direttive eurounitarie nell'ordinamento italiano, ha apportato importanti modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA);
  - tra le disposizioni modificate di rilevante interesse in questa sede si richiamano:
    - l'art. 183 contenente la definizione di "rifiuti urbani" in recepimento parziale della normativa euro unitaria;
    - l'art.184 contenente la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
    - l'art. 238 comma 10 prevede l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;
  - in particolare, tra le novità più rilevanti in termini d'impatto per quanto riguarda la materia qui trattata, rileva la possibilità prevista per le utenze non domestiche di optare per il servizio di gestione dei rifiuti privato anziché servirsi di quello pubblico ottenendo la disapplicazione della parte variabile della tariffa, con possibili rilevanti ricadute sulla determinazione dei costi, delle basi imponibili e delle tariffe relativi al servizio pubblico ai sensi dell'art.238, comma 10, del citato D.Lgs. n. 152/2006;
  - le citate novità normative rilevano altresì, in merito alla possibilità di perdita di superfici idonee a produrre i rifiuti non urbani.
  - la Nota del Ministero della Transizione ecologica (MITE) - del 12/04/2021 che è intervenuta per fornire chiarimenti sulle disposizioni introdotte dal D.Lgs n.116/2020;
  - la Nota ANCI-IFEL del 02/03/2021 fornisce anch'essa chiarimenti sulle novità applicative del D.Lgs. n.116/2020;
  - la Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, che disciplina la "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani"
  - la determinazione di ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 che disciplina l'"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
  - la determinazione di ARERA n. 1/DRIF/2023 del 06/11/2023 che disciplina l'"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,...".

#### CONSIDERATO CHE:

- occorre tenere in considerazione la vigente normativa in merito ad ulteriori entrate da riscuotere contestualmente alla TARI o TCP;
- in particolare l'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, ha introdotto il "Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente" (TEFA) la cui applicazione è stata confermata dall'art .1 c. 666 della L. 147/2013;
- il suddetto articolo, come modificato dall'art. 38-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019 n. 157 fissa la misura del tributo provinciale dal 1° gennaio 2020 al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia, dal 1° giugno 2020 sono state modificate le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla tariffa corrispettiva, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Reggio Emilia sull'importo del tributo, nella misura del 5 per cento;
- in particolare ancora, la deliberazione dell' ARERA del 3 agosto 2023 386/2023/r/rif ad oggetto: "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" HA introdotto e disciplinato le componenti perequative denominate UR1 (a copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati) e UR2 (destinata a finanziare le agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi);
- in particolare ancora, la deliberazione dell'ARERA del 1 aprile 2025 133/2025/r/rif ad oggetto: "avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24" con la quale è stata istituita la componente UR3 destinata a finanziare il bonus sociale a favore delle utenze domestiche più disagiate.

#### CONSIDERATO CHE:

- occorre tener conto delle disposizioni regolamentari e degli atti assunti dal Comune di Reggio Emilia rilevanti nella materia in oggetto;
- in particolare con la delibera del Consiglio Comunale n. 256 del 20/12/2021 è stato disciplinato "Servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani: passaggio dal vigente regime di tassa sui rifiuti (TARI) al regime di Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva. Atto di indirizzo e approvazione dello schema di convenzione con IREN Ambiente SpA per la gestione della tariffa, ai sensi dell'art. 1, comma 668, legge 147/2013";
- con la delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 28/04/2022 è stata disciplinata l'"Approvazione del primo regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva (TCP) del comune di Reggio Emilia";
- detto regolamento è stato successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n.79 del 26/04/2023
- infine detto regolamento è stato successivamente modificato con delibera del Consiglio Comunale n.80 del 31/03/2025;
- con la delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 28/04/2022 è stata disciplinata l'"Approvazione della prima applicazione delle tariffe rifiuti aventi natura corrispettiva (TCP) sulla base del piano economico finanziario anni 2022-2025 predisposto da ATERSIR secondo il metodo tariffario arera vigente (MTR-2). provvedimenti conseguenti".

#### CONSIDERATO CHE:

- occorre richiamare il vigente stato in merito alla gestione del servizio rifiuti e della tariffa corrispettiva puntuale;
- IREN Ambiente S.p.A, con sede legale in Piacenza (PC), Strada Borgoforte n. 22/a, è titolare del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale;
- nel Comune di Reggio Emilia per l'anno in oggetto si applica la TCP;
- la Tariffa rifiuti corrispettiva è per legge applicata e riscossa dal citato soggetto gestore e quindi non rientrando nell'ambito del bilancio comunale;
- la TCP assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi

produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero;

- è estesa anche alla TCP la citata disciplina relativa alla definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria secondo i criteri individuati dal DPR n.158/1999, tenendo conto del Metodo Tariffario Rifiuti vigente previsto dall'Autorità per la regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA), come modificato dalla deliberazione di Arera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- in particolare la Tariffa puntuale, distintamente per utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND) è composta da:
  - quota fissa, calcolata sulla base dei metri quadrati di superficie per UD e UND;
  - quota variabile base, calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e in base ai metri quadrati per le utenze non domestiche, facendo riferimento ai coefficienti previsti dal DPR n.158/1999.
  - riduzione parte variabile della tariffa: riduzione percentuale della parte variabile base della tariffa a fronte misurazione puntuale così come previsto dall'art 9 comma 5 lett. a) del Regolamento (tale riduzione viene definita in relazione alla quota corrispondente al costo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani residui);
  - quota variabile misurata, che comprende l'addebito delle vuotature minime ed eccedenti calcolata sul costo variabile del rifiuto indifferenziato; la predetta quota variabile misurata prevede un valore minimo determinato da un numero minimo di vuotature, superato il quale viene addebitato all'utente il numero eccedente di vuotature stesse, per cui l'addebito effettivo diventa direttamente corrispondente al comportamento del cittadino.
- A partire dall'anno 2023 nell'Allegato tariffario e in fattura, ai fini di semplificare e renderne maggiormente comprensibile la lettura, il Gestore indicherà la quota variabile non misurata composta dalla somma della quota variabile base e della riduzione della parte variabile della tariffa di cui all'art 9 comma 5 lett. a) del Regolamento.

#### CONSIDERATO CHE:

- occorre altresì tener conto degli atti adottati relativi al bilancio e alla programmazione del Comune per l'anno in oggetto;
- in particolare con la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025-2027 e i relativi allegati;
- con la delibera della Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2 D.Lgs. n. 267/2000;
- con delibera della Giunta Comunale n.63 del 31/03/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) 2025-2027 e il contestuale aggiornamento del PEG.

#### CONSIDERATO CHE:

- nel territorio in cui opera il Comune di Reggio Emilia è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti);
- in data 11/04/2021 con deliberazione del Consiglio d'ambito n. 11, avente ad oggetto: "Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA" ATERSIR ha stabilito di non introdurre



nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, ma di mantenere tutti gli obblighi e standard già stabiliti dai contratti e dalle Carte dei Servizi vigenti al momento dell'approvazione della delibera ARERA 15/2022 riguardante il TQRIF e individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF;

- in data 22 aprile 2022 il Consiglio locale di ATERSIR con delibera n. CLRE\_4/2022 ha espresso parere favorevole alla proposta Piani Economici finanziari (PEF) del Servizio Gestione Rifiuti, anni 2022-2025, redatti secondo il Metodo Tariffario vigente (MTR-2) deliberato da ARERA, relativi ai Comuni di Campagnola Emilia, Reggio Emilia e Scandiano, al Comune di Rubiera ed al Comune di Rio Saliceto - consultazione ai sensi dell'art. 7 – comma 5 – lettera c) – della L.R. 23/2011 come da Comunicazione del Direttore di ATERSIR che si allega alla proposta di delibera;
- successivamente il Consiglio d'ambito di ATERSIR, in qualità di Ente di Governo dell'Ambito (EGATO) ha approvato e validato la proposta di PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNI 2022-2025 del Comune di Reggio Emilia secondo il metodo tariffario ARERA vigente (MTR-2) ed oggetto di parere favorevole in data 22/4/2022 del Consiglio Locale di cui sopra;
- che con delibera n. 67 del 28/04/2022 il Consiglio Comunale ha approvato la prima applicazione delle tariffe rifiuti aventi natura corrispettiva (TCP) sulla base del Piano economico finanziario anni 2022-2025 predisposto da ATERSIR secondo il metodo tariffario ARERA vigente (MTR-2);
- che con il nuovo MTR-2 (deliberazione 363/2021/R/rif art 8) l'aggiornamento dei PEF avviene da parte di ATERSIR con cadenza biennale, salvo alcuni casi straordinari e motivati in quanto l'aggiornamento infrannuale per tutti è previsto nel 2024.

#### CONSIDERATO CHE:

- ATERSIR ha comunicato che il Consiglio d'Ambito in data 15/4/2024 con delibera n.32/2024 ha approvato e validato l'aggiornamento dei PEF del Comune di Reggio Emilia per il periodo 2024-2025;
- con comunicazione a mezzo pec acquisita agli atti del Comune al prot. PG 2025/0094882 del 9/4/2025, ATERSIR ha confermato che con la citata delibera n.32/2024, è stato approvato il PEF 2025 e che quindi non si provvederà ad alcun'altra deliberazione in merito;
- lo scrivente Organo ha già preso atto dei citati PEF per gli anni 2024 e 2025 validati da ATERSIR, con propria deliberazione ID n.68 del 29/04/2024;
- rispetto ai citati pef approvati da ATERSIR, per l'anno 2025 risultano aggiunti euro 59.433,00 alla voce di costo denominata Attività esterne Ciclo integrato RU (cd costi extra perimetro) relativi ad attività effettivamente svolte nell'ambito dei servizi di Igiene urbana e Manutenzione del verde come attestazione rilasciata dai competenti dirigenti del Servizio Cura dei quartieri e dell'U.d.P RE\_ACTS Aria, Clima, Territorio, Salute agli atti;
- il citato PEF trasmesso da ATERSIR come integrato al punto precedente è riportato nell'Allegato A del presente atto;
- Fino all'approvazione definitiva da parte dell'ARERA è vincolante il PEF validato da ATERSIR ai fini della determinazione delle tariffe della TCP;
- gli importi del totale e della quota parte variabile e di quella fissa del PEF per l'anno 2025 sono riportate nella tabella riepilogativa che segue;
- Il Comune di Reggio Emilia, sulla base dei citati PEF deliberati da ATERSIR, deve procedere alla determinazione e approvazione delle Tariffe relative alla Tariffa rifiuti corrispettiva puntuale per l'anno in oggetto.

#### CONSIDERATO CHE:

- al fine della determinazione delle tariffe TCP occorre tenere in considerazione le cir-

costanze di seguito riportate che incidono sull'aumento o sulla riduzione dei costi da coprire con le entrate ordinarie derivanti dall'applicazione della tariffa nell'anno in oggetto;

- in primo luogo sulla base del PEF validato da ATERSIR risulta un incremento dei costi nell'anno in oggetto del 5,15% rispetto al PEF del 2024 e del 8,62% rispetto al PEF 2023;
- a tale costo occorre aggiungere il costo delle riduzioni tecniche previste dal proprio regolamento TCP (da art.13 a art.33) a favore delle UND e delle UD in attuazione del principio chi inquina paga, volte a valorizzare la gerarchia nella gestione dei rifiuti, o a tener conto della detassazione in relazione alla qualità-quantità di rifiuti speciali prodotti dalle UND;
- occorre altresì aggiungere, i costi relativi ad attività svolte dal gestore per conto del Comune di Reggio Emilia esterne al perimetro del servizio di gestione dei rifiuti, ammessi da ATERSIR;
- infine occorre sottrarre dal PEF la quota-parte di costo imputabile alle superfici comunali di seguito riportata che il Comune provvederà a pagare trovando copertura nel bilancio e nel PEG per l'anno in oggetto (CAP. n. 9539);

#### CONSIDERATO CHE:

- occorre tener conto degli importi delle entrate da portare in detrazione a copertura dei costi del PEF richiamati sotto e specificati nelle tabelle che seguono ai sensi del comma 1.4 dell'art.1 della Determinazione di ARERA 27 maggio 2020 n.02/DRIF/2020 che ammette l'utilizzo (in detrazione dei costi) di diverse entrate;
- ATERSIR ha altresì specificato che il Comune può variare o aggiornare le entrate da porre in detrazione di cui al comma 1.4 dell'art.1 della citata determina ARERA n. 2/DRIF/2020 nonché il totale dei costi esterni al Ciclo integrato rifiuti (cd Costi extra-perimetro) in base a quanto concordato tra ATERSIR-GESTORE – Comune;
- in particolare, con delibera del Consiglio d'ambito CAMB/2024/13 del 31/03/2025 di ATERSIR è stato riconosciuto in attuazione della LR della Regione Emilia Romagna 2015 n.16 un contributo a favore del Comune di Reggio Emilia previsto a favore degli Enti virtuosi e supervirtuosi in materia di gestione dei rifiuti urbani pari all'importo di riportato nella tabella che segue; importo che non transita nel bilancio comunale in quanto direttamente corrisposto da ATERSIR al gestore IREN;
- risulta altresì riconosciuto annualmente al Comune di Reggio Emilia un contributo per la lotta contro l'Arbovirosi che va a finanziare parte delle spese extra perimetro pari all'importo stimato di seguito specificato nella tabella che segue e che è già previsto a Bilancio e nel PEG per l'anno in oggetto in entrata e come contributo al Gestore in uscita;
- il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIUR) riconosce annualmente un contributo a copertura della tariffa rifiuti dovuta per le scuole statali, con decreto che solitamente è approvato tra fine ottobre e dicembre dell'anno di riferimento;
- contributo che è risultato costante nel suo ammontare negli ultimi anni e che viene quindi stimato anche per l'anno in oggetto pari all'importo riportato nella tabella che segue (Capitolo di entrata E.3918/0 -"rimborso ministeriale per smaltimento rifiuti scuole statali -d.l.248/07 l.31/08");
- risulta ancora l'avanzo relativo all'attività di recupero dell'evasione TARI, riportato nella tabella, come da contabilità comunale; in particolare con delibera della Giunta Comunale n. 53 del 25/3/2025 di approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2024 e della proposta di delibera di Consiglio Comunale iscritta all'ordine del giorno del 28/4/2025 di approvazione del Consuntivo 2024 dove emerge nel risultato di amministrazione quote vincolate un avanzo vincolato TARI al 31/12/2024, imputato nel suo intero ammontare a copertura dei costi del PEF, per un importo pari a quello riportato nella tabella che segue;
- occorre altresì tener conto dell'importo delle riscossioni nell'anno in oggetto, meglio

precisato nelle tabelle che seguono, conseguenti all'attività posta in essere negli anni 2024 e precedenti dal Servizio Entrate di recupero dell'evasione per omessa e infedele dichiarazione relative ad annualità pregresse (Capitolo di Entrata E.1220/2 -"accertamenti tares/tari per omessa o infedele dichiarazione (non bollettato)";

- si intende utilizzare gli importi meglio specificati nella tabella che segue con riferimento alle citate voci di entrata.

#### PRESO ATTO CHE:

- sulla base dei sopra riportati atti, informazioni e operazioni, nonché dei dati risultanti dal PEF comunicati da ATERSIR, nonché ancora dei dati e delle informazioni risultanti dalle banche dati dello stesso, compresa quella relativa alla TCP, il gestore IREN ha elaborato e comunicato i calcoli riguardanti:
- i costi del PEF da finanziare con le tariffe TCP;
- la ripartizione tra costi variabili e costi fissi del PEF in termini monetari e percentuali coerentemente con quanto risulta dal PEF deliberato da ATERSIR;
- la ripartizione dei costi imputabili alle utenze domestiche e utenze non domestiche in termini monetari e percentuali;
- la ripartizione dei costi fissi e variabili imputabili alle utenze domestiche;
- la ripartizione dei costi fissi e variabili imputabili alle utenze non domestiche;
- le entrate previste a titolo di TCP ordinaria per l'anno in oggetto in termini monetari e percentuali: totali; parte fissa UD; parte variabile UD; parte fissa UND; parte variabile UND;
- il quadro tariffario contenente le categorie tariffarie, i relativi coefficienti KA, KB, KC e KD e le relative tariffe;
- al riguardo il predetto Gestore ha inviato al proprio Servizio Entrate a mezzo mail apposito foglio elettronico di calcolo contenente le citate elaborazioni;
- quanto comunicato dal gestore IREN risulta riportato anche negli allegati B e C del presente atto;
- sulla base di tali elaborazioni risulta assicurata la copertura dei costi risultanti dal PEF validato da ATERSIR per l'anno in oggetto.

#### CONSIDERATO CHE:

- il costo da coprire con le entrate derivanti dall'applicazione ordinaria della TCP per l'anno in oggetto è quello risultante dalla sommatoria dei costi del PEF e degli altri costi sopra esposti al netto delle citate entrate portate in detrazione;
- la suddivisione tra Utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND), è elaborata sulla base delle informazioni e dei dati in possesso e trasmessi dal gestore Iren Ambiente SpA relativi ai volumi dei contenitori utilizzati per la raccolta puntuale dell'indifferenziato, nel rispetto quindi di criteri razionali fissati dall'art 4 DPR n. 158/1999;
- si procede a definire, così come previsto dall'art. 9 comma 5 del regolamento Tariffa rifiuti corrispettiva, sulla base di un'analisi dei costi e delle vuotature effettuata dal gestore Iren Ambiente SpA, il tariffario per le vuotature e la percentuale di riduzione della quota variabile pari al 24,5%
- si è proceduto a definire puntualmente **nell'Allegato C** del presente atto così come previsto dall'art. 6 del regolamento della tariffa rifiuti corrispettiva, approvato in data odierna, i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, di cui al DPR n.158/99 delle categorie individuate nell'Allegato 1 al regolamento, che vengono pertanto determinati nel rispetto del quadro dei coefficienti contenuto nell' **Allegato B** alla presente delibera ovvero nel rispetto dei valori fissati dal cosiddetto Metodo Normalizzato di determinazione delle tariffe (di cui all'All. 1 al DPR 158/1999), come previsto da normativa vigente (art. 1 comma 652 L. 147/2013) di proroga della deroga ai coefficienti ministeriali, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50%;

- sulla base della quadri ripartizione del PEF, delle categorie individuate nel Regolamento, della revisione dell'individuazione della stima delle superfici imponibili e dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd definiti, si è proceduto quindi a determinare il quadro tariffario e quindi le Tariffe della TCP per l'anno in oggetto come da **Allegato C** alla presente delibera, contenente il dettaglio:
  - delle categorie tariffarie;
  - dei coefficienti puntuali Ka, Kb, Kc e Kd di ciascuna categoria tariffaria;
- delle tariffe per l'anno in oggetto delle utenze domestiche (UD)
- delle tariffe per l'anno in oggetto delle utenze non domestiche (UND)
- della riduzione percentuale (sconto) della quota variabile, a fronte della misurazione puntuale, del tariffario vuotature puntuale, del numero delle vuotature minime addebitate, del rimborso forfettario per mancata restituzione dei contenitori e degli altri elementi previsti dal Regolamento TCP.

#### DATO ATTO ANCORA CHE:

- occorre richiamare le agevolazioni previste dal regolamento comunale coperte con risorse a carico del bilancio comunale ai sensi dell'art.1 della legge n.147/2013;
- in particolare in riduzione della tariffa dovuta dalle utenze sono confermate per l'anno in oggetto l'agevolazione prevista a favore delle Utenze Non Domestiche ai sensi dell'art 36 del Regolamento TCP (APS e ODV), stimate in circa 40.000,00 euro, finanziate con risorse che trovano copertura nel Bilancio Comunale e nel PEG dell'anno in oggetto (cap.9537/2);
- l'agevolazione sociale prevista a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate ai sensi dell'art 35 del citato Regolamento comunale TCP;
- a tal riguardo è intervenuto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24 con il quale è stato approvato il regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate;
- con tale DPCM, è previsto il riconoscimento della riduzione del 25% della tassa rifiuti o della tariffa corrispettiva rifiuti a favore dei contribuenti/utenti economicamente svantaggiati; l'accesso al bonus sociale statale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
- con delibera n.133/2025/RIF del 1/4/2025 dell' ARERA è stato avviato di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24;
- con tale delibera è stata delineato il procedimento di finanziamento e di riconoscimento del bonus sociale in oggetto;
- ai sensi dell'art 35 del citato Regolamento comunale TCP, è comunque prevista la riserva a favore dell'Amministrazione della facoltà di integrazione del citato bonus sociale statale con il riconoscimento di un bonus sociale comunale a favore delle utenze domestiche entro un limite massimo di spesa stimato di 350.000,00 euro, finanziata con risorse che trovano copertura nel Bilancio Comunale e nel PEG per l'anno in oggetto (cap.9536/1);
- Ciò al fine di garantire i livelli di agevolazione sociale, in ragione delle fasce di ISEE previste dal citato art.35;
- in particolare infatti il citato art.35 prevede che: "a favore delle utenze domestiche "residenti" vengono previste, a carico del bilancio comunale attraverso l'istituzione di apposito fondo, le seguenti agevolazioni fino alla decorrenza di modalità applica-

tive di agevolazioni a livello nazionale: riduzione del 100% della quota variabile non misurata della tariffa, a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ordinario, pari o inferiore a euro 15.000 elevato a euro 30.000 per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico.”.

**CONSIDERATO CHE:**

- il PEF e la manovra finanziaria e tariffaria TCP per l'anno in oggetto sono riportati in dettaglio nelle tabelle seguenti:

| Tab.1 – PEF e Manovra finanziaria |                                                                      |                 |                     |              |              |                        | 2025            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|
| E/U                               | voce                                                                 | parte fissa PEF | parte variabile PEF | stanziamento | variazione   | Stanziamento Assestato | totali          |
| U                                 | PEF validato da ATERSIR                                              | € 17.622.509    | € 22.653.567        |              |              |                        | € 40.276.075,88 |
| U                                 | Attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani               |                 |                     |              |              |                        | € 1.603.067,54  |
| U                                 | Riduzioni tecniche tariffarie previste dal regolamento comunale      |                 |                     |              |              |                        | € 930.000,00    |
| E                                 | TCP a carico del Comune per gli immobili comunali                    |                 |                     | 320000       | 0            | € 320.000,00           | -€ 320.000,00   |
| E                                 | Contributo Comuni virtuosi delibera ATERSIR                          | A               |                     | € 0,00       | € 0,00       | € 527.259,06           |                 |
| E                                 | Contributo Lotta Arbovirosi                                          | B               |                     | € 67.000,00  | -€ 17.000,00 | € 50.000,00            |                 |
| E                                 | Recupero evasione accertamenti anni pregressi TARI                   | C               |                     | € 100.000,00 | € 75.000,00  | € 175.000,00           |                 |
| E                                 | Recupero evasione accertamenti anni pregressi SANZIONI               | D               |                     | € 25.000,00  | € 0,00       | € 25.000,00            |                 |
| E                                 | contributo MIUR                                                      | E               |                     | € 156.000,00 | € 48.000,00  | € 204.000,00           |                 |
| E                                 | Avanzo vincolato tari                                                | F               |                     |              |              | € 370.000,00           |                 |
|                                   | Detrazioni di cui al comma 1.4 Det. ARERA n. 02/DRIF/2020(G+H+I+L+M) | G=A+B+C+D+E+F   |                     |              |              | € 1.351.259,06         | -€ 1.351.259,06 |
|                                   | Totali costi PEF da finanziare con tariffa TCP                       |                 |                     |              |              |                        | € 41.137.884,36 |

| Tab.2 - Costi PEF da finanziare con la tariffa TCP |                                     |                 |                     |              |            |                        | 2025            |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|------------------------|-----------------|
|                                                    | voce                                | parte fissa PEF | parte variabile PEF | stanziamento | variazione | Stanziamento Assestato | totali          |
|                                                    | voce                                | € 18.296.280,00 | € 22.841.604,36     |              |            |                        | € 41.137.884,36 |
|                                                    | Percentuale ripartizione parte FISS | 44,48%          | 55,52%              |              |            |                        | 100,00%         |
|                                                    | UTENZE DOMESTICHE                   | € 9.459.176,76  | € 11.809.109,45     |              |            |                        | € 21.268.286,21 |
|                                                    | % su totale di colonna              | 51,70%          | 51,70%              |              |            |                        | 51,70%          |
|                                                    | UTENZE NON DOMESTICHE               | € 8.837.103,24  | € 11.032.494,91     |              |            |                        | € 19.869.598,15 |
|                                                    | % su totale di colonna              | 48,30%          | 48,30%              |              |            |                        | 48,30%          |

| Tab.3 - Previsione di entrata TCP ordinaria |                                     |                 |                     |  |  |  | 2025            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|--|--|--|-----------------|
|                                             | voce                                | parte fissa PEF | parte variabile PEF |  |  |  | totale entrate  |
|                                             | PREVISIONE ENTRATA                  | € 18.296.280,00 | € 22.841.604,36     |  |  |  | € 41.137.884,36 |
|                                             | Percentuale ripartizione parte FISS | 44,48%          | 55,52%              |  |  |  | € 1,00          |
|                                             | UTENZE DOMESTICHE                   | € 9.459.176,76  | € 11.809.109,45     |  |  |  | € 21.268.286,21 |
|                                             | % su totale di colonna              | 51,70%          | 51,70%              |  |  |  | € 0,52          |
|                                             | UTENZE NON DOMESTICHE               | € 8.837.103,24  | € 11.032.494,91     |  |  |  | € 19.869.598,15 |
|                                             | % su totale di colonna              | 48,30%          | 48,30%              |  |  |  | € 0,48          |

| Tab.4 - Agevolazioni TCP finanziate con bilancio |                                                                   |                 |                     |              |            |                        | 2025         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|------------------------|--------------|
|                                                  | voce                                                              | parte fissa PEF | parte variabile PEF | stanziamento | variazione | Stanziamento Assestato |              |
|                                                  | Agevolazioni sociali per UtENZE Domestiche art 35 del Regolamento |                 |                     | € 350.000,00 |            |                        | € 350.000,00 |
|                                                  | Agevolazioni per UtENZE Non Domestiche art 36 del Regolamento     |                 |                     | € 40.000,00  |            |                        | € 40.000,00  |
|                                                  | totali                                                            |                 |                     | € 390.000,00 | € 0,00     |                        | € 390.000,00 |

**CONSIDERATO CHE:**

- occorre apportare le dovute variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 per l'annualità in oggetto, al fine della manovra sopra riportata a mitigazione del costo del PEF da coprire con le entrate derivanti dall'applicazione della TCP dell'anno in oggetto;
- al riguardo l'art. 175 del D.Lgs. n. 18 agosto 2000 N.267 recita: “il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte

seconda, relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento; le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30/11 di ciascun anno”;

- in particolare occorre apportare le seguenti variazioni di bilancio:
- previsione dell'applicazione della quota parte di avanzo vincolato TARI, decisa in questa sede, in entrata e in uscita corrispondenti stanziamenti quali contribuzioni al gestore per riduzione valori alla base di determinazione delle tariffe;
- previsione in entrata del contributo per i Comuni virtuosi riconosciuto da ATERSIR e in uscita i corrispondenti stanziamenti quali contribuzioni al gestore per riduzione valori alla base di determinazione delle tariffe;
- variazione in aumento dello stanziamento previsto per la voce di entrata relativa al contributo del MIUR per le scuole statali;
- variazione in aumento dello stanziamento previsto per la voce di uscita per contribuzione al gestore tcp per riduzione tariffe;
- variazione in aumento dello stanziamento previsto per la voce di entrata per l'attività di accertamento della TARI per omessa o infedele dichiarazione;

#### DATO ATTO CHE:

- le variazioni da apportare al bilancio in questa sede sono in dettaglio riportate nella tabella che segue:

| Tab.5 - Variazioni al bilancio di previsione 2025-2027 |                |                                                                                                                        |  |                     | annualità           | 2025                      |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| E/U                                                    | cap+art.<br>n. | voce                                                                                                                   |  | stanziamento        | variazione          | Stanziamento<br>Assestato |
| E                                                      | 1/12           | avanzo di amministrazione vincolato di parte corrente (altri vincoli)                                                  |  | € 0,00              | € 370.000,00        | € 370.000,00              |
| E                                                      | 1220/2         | Riscossioni accertamenti tares/tari per omessa o infedele dichiarazione (non bollettato) al netto delle spese TARI     |  | € 100.000,00        | € 205.000,00        | € 305.000,00              |
| E                                                      | 1220/3         | Riscossioni accertamenti tares/tari per omessa o infedele dichiarazione (non bollettato) al netto delle spese SANZIONI |  | € 25.000,00         | € 0,00              | € 25.000,00               |
| E                                                      | 3918/0         | rimborso ministeriale per smaltimento rifiuti scuole statali (d.l.248/07 l.31/08)                                      |  | € 156.000,00        | € 48.000,00         | € 204.000,00              |
| E                                                      | 5713           | contributo lotta arbovirosi                                                                                            |  | € 67.000,00         | -€ 17.000,00        | € 50.000,00               |
| <b>E</b>                                               | <b>totali</b>  |                                                                                                                        |  | <b>€ 348.000,00</b> | <b>€ 606.000,00</b> | <b>€ 954.000,00</b>       |
|                                                        |                |                                                                                                                        |  |                     |                     |                           |
| U                                                      | 9538/50        | contribuzione al gestore tcp per riduzione tariffe-applicazione avanzo accantonato                                     |  | € 0,00              | € 370.000,00        | € 370.000,00              |

|   |               |                                                                                                                                                                                      |  |                     |                     |                     |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| U | 9500/6        | spese per aggio e compenso servizio di supporto recupero evasione tares/tari - appalto intercent                                                                                     |  | € 40.000,00         | € 0,00              | € 40.000,00         |
| U | 9500/10       | aggi per servizio di supporto riscossione coattiva tares-tari                                                                                                                        |  | € 70.000,00         | € 0,00              | € 70.000,00         |
| U | 39680/1       | sgravi e rimborsi di quote indebite ed inesigibili da gestione tari                                                                                                                  |  | € 20.000,00         | € 0,00              | € 20.000,00         |
| U | 9538/0        | contribuzione al gestore tcp per riduzione tariffe                                                                                                                                   |  | € 151.000,00        | € 253.000,00        | € 404.000,00        |
| U | 9538/1        | contribuzione al gestore tcp per riduzione tariffe relativi a costi extraperimetro per servizi ddd finanziato da contributo finalizzato lotta arbovirosi ==vegg cap. entrata 5713 == |  | € 67.000,00         | -€ 17.000,00        | € 50.000,00         |
| U | <b>totali</b> |                                                                                                                                                                                      |  | <b>€ 348.000,00</b> | <b>€ 606.000,00</b> | <b>€ 954.000,00</b> |

#### DATO ATTO CHE:

- le variazioni sopra descritte al Bilancio di Previsione 2024-2026 per l'annualità 2024 sono come da **Allegati D1 (competenza)** ed **D2 (CASSA)**, parte integrante e sostanziale alla presente delibera.

#### DATO ATTO CHE:

- conseguentemente alla manovra sopra esposta in questa sede si procede all'approvazione delle tariffe contenute nell'**Allegato C** del presente atto, quale parte integrante e sostanziale, per l'applicazione della TCP per l'anno in oggetto al fine di ottenere le necessarie entrate destinate a finanziare la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per il Comune di Reggio Emilia per l'anno in oggetto;
- dette tariffe e il relativo gettito sono stati elaborati e comunicati dal Gestore IREN AMBIENTE Spa come sopra esposto;
- stando quindi a quanto comunicato dal gestore l'applicazione delle tariffe contenute nell'**Allegato C**, tenuto conto dei contribuenti e delle basi imponibili e degli altri elementi incidenti attuali, generano un gettito previsto pari alla quota parte dei costi da coprire con l'applicazione della TCP ordinaria per l'anno in oggetto.

#### CONSIDERATO CHE:

- occorre richiamare la vigente normativa in merito ai termini previsti per l'approvazione dei PEF e delle tariffe;
- che l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1

- gennaio dell'anno di riferimento”;
- che l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
  - che il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 - introdotto dalla legge di conversione 25 febbraio 2022 n. 15, dispone: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;
  - è stato prorogato al 30 giugno 2025 il termine per approvare pef, tariffe e regolamenti in materia di tassa e tariffa rifiuti ai sensi dell'art. 10-ter , del DL 14 marzo 2025 , n. 25, convertito con legge 9 maggio 2025, n. 69;
  - dunque, si impone l'approvazione del Piano economico Finanziario e delle tariffe della TCP e più in generale la manovra sopra riportata, per l'anno in oggetto entro e non oltre il 30 giugno dell'anno in oggetto.

#### CONSIDERATO CHE:

- data la natura patrimoniale della Tariffa rifiuti corrispettiva, la presente deliberazione e i relativi allegati non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15, 15 bis e 15 ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL;

#### CONSIDERATO CHE:

- la presente proposta di deliberazione è esaminata dalla IV Commissione Consiliare “Affari generali ed istituzionali, amministrazione e bilancio” nella seduta del 12 giugno 2025.

#### CONSIDERATO:

- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs 267/2000 in allegato;
- la citata attestazione rilasciata dai competenti dirigenti del Servizio Cura dei quartieri e dell'U.d.P RE\_ACTS Aria, Clima, Territorio, Salute in allegato;
- Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Responsabile del Servizio Entrate in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per quanto riguarda la manovra tariffaria e le voci di entrata e di costo di competenza del medesimo Servizio;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario.



Visto che

Con riferimento alla delibera ID 153 è stato presentato OdG ex art. 29 del Regolamento del Consiglio Comunale allegato al presente atto e respinto come da votazione riportata nell'allegato prospetto

Esito votazione : Consiglieri presenti in aula al momento del voto n.27

Consiglieri votanti n.27

Favorevoli n. 10 Aguzzoli, Aragona, Bassi, Davoli, De Lucia, Marziani, Melioli, Migale, Paglialonga, Tarquini

Contrari n. 17- Anceschi, Barilli, Bertucci, Boni, Carbognani, Castagnetti, Corradi, Ferrari, Ganassi, Iori, Macchi, Martorana, Medici, Miglioli, Paderni, Pedrazzoli, Ruozzi.

Astenuti n. 0

Presenti non votanti n. 0

Risultano assenti n. 6 Francesconi, Ghidoni, Massari, Montanari, Rinaldi, Vinci

Tutto ciò premesso e motivato,

## **D E L I B E R A**

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto del piano economico finanziario relativo al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani riguardante lo scrivente Comune per l'anno in oggetto approvato e validato da ATERSIR, approvandone l'integrazione con riferimento alla voce di costo denominata Attività esterne Ciclo integrato RU nei termini meglio specificati nella suesposta premessa e come riportato nell'**Allegato A** del presente atto;
3. di prendere atto che la citata validazione è vincolante per i Comuni ai fini della determinazione dei costi del servizio di gestione del servizio rifiuti da coprire con le entrate tariffarie derivanti dall'applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva puntuale (TCP) per l'anno in oggetto e con le altre entrate meglio precisate nella suesposta premessa;
4. di approvare la manovra finanziaria meglio precisata nella suesposta premessa a copertura dei costi del piano economico finanziario in oggetto;
5. di approvare di conseguenza:
  - 5.1.i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al DPR n.158/99 riportati nell' **Allegato B** al presente atto, e puntualmente determinati **nell'Allegato C** al presente atto;
  - 5.2.le tariffe e il quadro tariffario per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva Puntuale (TCP) per l'anno in oggetto come da **Allegato C** al presente atto a copertura dei costi risultanti dal PEF validato da Atersir;
6. di approvare e disporre le modifiche e le variazioni al Bilancio di Previsione 2025-2027 per l'annualità in oggetto, nei termini e per le motivazioni meglio precisati nella suesposta premessa, come da **Allegato D 1** (competenza) e **allegato D 2** (CASSA),

parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

7. di comunicare ad ATERSIR e al Gestore Iren Ambiente S.p.A la presente delibera per l'adozione degli atti di propria competenza;

8. di demandare alla giunta comunale, ai Dirigenti dei Servizi interessati, ciascuno per quanto di competenza, l'assunzione di tutti i conseguenti atti amministrativi di gestione;

9. di dichiarare che tutti gli allegati al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Infine il **Consiglio**, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 **dichiara immediatamente eseguibile** la suesposta deliberazione, come da votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
**IORI Matteo**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
**ROSATI Dr. Italo Pasquale Enrico**